

LA RESPONSABILITÀ DA ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA

CAI Sez. Cesare Battisti (VR), 17 maggio 2019

L'accompagnamento in montagna

- Attività con la quale un soggetto (**accompagnatore**)
- si unisce ad una o più persone (**accompagnati**)
- per professione, spirito associazionistico, amicizia, cortesia
- **accettando**, in modo espresso o tacito, **di offrire loro collaborazione e protezione**
- in misura corrispondente alle sue capacità e conoscenze, certificate o di livello medio
- al fine di consentire o favorire lo svolgimento dell'escursionismo o dell'alpinismo, a piedi o sugli sci

Distinzione

ACCOMPAGNATORI PROFESSIONALI

ACCOMPAGNATORI VOLONTARI

Accompagnamento Professionale

- Guida Alpina
- Accompagnatore di media montagna
- Guida vulcanologica
- Guida speleologica

L'attività professionale è svolta con continuità al fine di realizzare un guadagno (con scopo di lucro)

rapporto professionale = responsabilità contrattuale

Accompagnamento NON professionale

A) qualificati (presunzione di competenza - frequenza corso)

istruttori titolati CAI

accompagnatori titolati CAI

B) non qualificati (valutazione delle capacità - giudizio interno)

accompagnatore in ambito associazionistico

(capogita non titolato)

accompagnatore occasionale per amicizia o cortesia

**Volontario e gratuito = non professionale =
responsabilità extracontrattuale**

L'accompagnamento comporta una **riduzione del rischio accettato dall'accompagnato** che fa affidamento sulla competenza dell'accompagnatore.

La riduzione del rischio accettato dall'accompagnato sarà **proporzionale al grado di affidamento** che viene riposto nel tipo di accompagnatore prescelto.

Non si avrà affidamento nel caso di **soggetti di pari capacità ed esperienza** che decidono di compiere un'uscita insieme.

Potere di direzione e subordinazione

Nel rapporto di affidamento l'**accompagnatore** ha il potere di **direzione**, cioè di effettuare le scelte necessarie durante l'escursione, secondo i canoni della diligenza, della prudenza e della perizia.

L'**accompagnato** si trova in **subordinazione** e dovrà adeguare il suo comportamento alle indicazioni di chi lo guida, altrimenti si assumerebbe le conseguenze della propria insubordinazione lasciando l'accompagnatore esente da responsabilità.

Il consenso dell'accompagnatore

Occorre sempre il consenso (espresso o tacito) dell'accompagnatore affinché si costituisca il rapporto di accompagnamento e la responsabilità.

Non ci sono norme che impongano di svolgere l'attività di accompagnamento a favore di chiunque lo richieda, come pure per escursionisti o alpinisti incontrati casualmente. Ci si può rifiutare (salvo l'obbligo di soccorso).

La condotta dell'accompagnato

L'accompagnato deve tenere, in relazione alle sue capacità, un comportamento allineato a quello dell'escursionista o alpinista di media diligenza e deve rispettare le indicazioni date dall'accompagnatore.

Trib. Bolzano, 24.01.77,: “vi è l’obbligo del cliente alla collaborazione e prudenza, che varia in proporzione alla sua esperienza (...) il cliente non può smantellare una sicurezza mettendo a repentaglio la vita della guida”

Resp. Civ. e Pen., anno 1978

Se non c'è subordinazione non c'è affidamento

Corte d'Appello di Torino, 05.01.83: *“nessun rapporto giuridicamente rilevante si instaura fra due coetanei di pari bravura che si alternano a fare il primo di cordata”*.

Riv. Dir. Sportivo, 1984, 336.

Cass. pen. 27.11.57,: *“nel caso di sinistro durante una gita alpinistica sussiste responsabilità di uno dei partecipanti in relazione alla decisione di affrontare un rischio e la scelta dei modi e mezzi tecnici da impiegare solo quando preesiste fra i compartecipi un vincolo di sicura subordinazione”*

Resp. Civ., anno 1958, 508

L'accompagnamento comporta responsabilità

L'accompagnatore che tiene un comportamento contrario al diritto (antigiuridico) sarà assoggettato alle conseguenze sanzionatorie previste dall'ordinamento.

Il fatto che l'accompagnatore svolga l'attività di accompagnamento con finalità sociali, di stretto volontariato e senza scopo di lucro, **non assume alcuna rilevanza scriminante in merito alla configurazione giuridica della responsabilità.**

Tipi di Responsabilità

- **Penale** (obbligo di sottostare ad una pena, è strettamente personale)
- **Civile** (obbligo di risarcire il danno, copertura assicurativa)
- **Amministrativa** (violazione di disposizioni amministrative)
- **Disciplinare** (violazione delle regole dettate per gli appartenenti all'albo)

Le responsabilità possono anche coesistere

Un accompagnatore del CAI conduce un gruppo su di un sentiero classificato EEA; giunto alla base del tratto più impegnativo trova un cartello con una ordinanza del Sindaco che vieta di proseguire per motivi di sicurezza (omessa manutenzione del sentiero) sotto pena di una sanzione di € 200,00 a carico dei contravventori; ciò nonostante l'accompagnatore fa proseguire il gruppo e, durante la salita, a causa dell'omessa tenuta di un appiglio fisso, un escursionista scivola e si produce delle lesioni che gli determinano alcuni mesi di invalidità lavorativa ed anche postumi di invalidità permanente.

L'incauto accompagnatore sarà chiamato a rispondere

- per violazione dell'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose)
- in base all'art. 2043 c.c. per i danni provocati nella duplice componente di danno patrimoniale (spese sostenute), non patrimoniale (danno biologico) e danno morale;
- in base all'ordinanza sindacale violata, subirà la sanzione pecuniaria di € 200,00;
- per la violazione delle regole vigenti per i titolati (ad es. artt. 19 e 20 reg. AE) potrà subire un procedimento disciplinare

RESPONSABILITÀ CIVILE

RESPONSABILITA' CIVILE

- fa nascere l'obbligo di risarcire il danno
- non è personale (oltre all'interessato possono essere chiamati a rispondere del danno altri soggetti, es. assicurazione)
- **Contrattuale** (violazione di un contratto – art. 1218 c.c.)
- **Extracontrattuale** (violazione dell'obbligo di non arrecare danno ad altri - art. 2043)

Responsabilità Extracontrattuale

Presupposti

1. Condotta
2. Imputabilità della condotta al soggetto
3. Colpa
4. Evento dannoso
5. Nesso di causalità tra condotta ed evento

1. La Condotta

azione od omissione che ha determinato il danno

2. Imputabilità della condotta al soggetto

la condotta deve essere imputabile al soggetto, vale a dire che il soggetto deve essere capace di intendere e volere nel momento in cui agisce

se non lo è per causa a lui imputabile (es. ubriachezza) ne risponde comunque

3. Dolo e colpa

Dolo quando il danno è stato intenzionalmente previsto e voluto da un soggetto (coscienza e volontà)

Colpa quando l'evento non è voluto dal soggetto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (c.d. *colpa generica*) ovvero per inosservanza di leggi, ordini e discipline (c.d. *colpa specifica*)

Negligenza: trascuratezza, scarsa attenzione

È negligenza non leggere il bollettino meteo prima di intraprendere una gita; utilizzare materiale alpinistico in cattive condizioni; procedere in testa al gruppo senza più curarsi della situazione degli accompagnati

Imprudenza: avventatezza, poca considerazione del pericolo, scarsa ponderazione in quel che si fa

È imprudente iniziare un'escursione in caso di forte maltempo o di previsioni di forte maltempo; sostare lungo un traverso sovrastato da una seraccata

Imperizia: carenza delle nozioni e capacità tecniche

l'errato posizionamento di un ancoraggio da parte di una guida alpina che provoca la caduta dell'accompagnato

Nesso di causalità

- È il collegamento tra la condotta e l'evento.
- La condotta deve essere proporzionata e tale da determinare l'evento dannoso secondo **un criterio di prevedibilità** ed evitabilità da valutare al momento della condotta stessa dettate nel suo campo d'azione.

Da ciò consegue che chi si assume la responsabilità dell'accompagnamento risponde per i **danni derivanti da incidenti dovuti ad eventi naturali** – quali ad es. **valanghe, frane** – se e nella misura in cui detti eventi erano **ragionevolmente prevedibili**, a causa delle condizioni della montagna e tenendo conto di ogni altro elemento utile, come le previsioni meteorologiche, le previsioni sulle condizioni della neve, l'orario della gita, gli eventuali ordini della pubblica autorità

Storia vera *una comitiva di turisti accompagnati da guide, viene colpita da una improvvisa eruzione dell'Etna e nove persone perdono la vita (12/09/1979)*

In tutti e tra i gradi di giudizio il quesito centrale era quello di stabilire se l'evento naturale che provocò la morte di nove persone fosse prevedibile o meno, se cioè l'evento eruttivo avesse un carattere di assoluta anormalità ed eccezionalità tale da escludere il nesso di causalità

- La colpa (imprudenza, negligenza, imperizia), sarà valutata con rigore tanto maggiore quanto maggiore è l'affidamento creato.
- Occorre sempre però che il danno (evento) sia stato causato proprio dai fattori suindicati perché se sono intervenuti altri fattori tali da interrompere il **nesso di causalità**, non vi sarà responsabilità in capo all'accompagnatore

Ad es. caso dell'accompagnato che non è più in grado di controllare il proprio comportamento a causa di un eccesso imprevedibile di paura o di stanchezza

Storia vera *nel corso di una gita sulle piste di sci l'imputato, guida alpina e maestro di sci, per colpa consistita in imprudenza e negligenza, aveva condotto un gruppo di dodici sciatori a lui affidati fuori dalle piste battute, malgrado i cartelli di pericolo, effettuando tre discese consecutive. Nel corso della terza, dall'alto si era staccata una slavina che aveva investito tre persone, cagionandone il decesso ed il ferimento (2004)*

L'imputato veniva condannato in quanto non aveva tenuto conto del bollettino valanghe che quel giorno dava grado 4, implicante un distacco probabile anche con debole sovraccarico, e il movimento brusco di uno sciatore che aveva causato il distacco della valanga era un fattore non imprevedibile ma anzi ampiamente scontato

Esclusione della responsabilità

- Caso fortuito o forza maggiore.
- Stato di necessità
- Concorso di colpa del danneggiato

Clausole di esonero dalla responsabilità: servono?

- Non sono ammesse in caso di dolo o colpa grave
- Nei casi di colpa lieve sono ammesse ma soltanto per danni a cose e non a persone

Art. 1229 c.c.: E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

E' nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico

Concorso di colpa del danneggiato

L'accompagnato è in situazione di subordinazione e deve comportarsi in modo diligente seguendo le indicazioni dell'accompagnatore

- Se non presta una adeguata diligenza viene meno o si riduce la responsabilità dell'accompagnatore

Ad es. l'accompagnato inciampa nel sentiero perché non presta adeguata attenzione a dove mette i piedi

- Se vi è concorso di colpa vi è una riduzione della responsabilità in capo all'accompagnatore a seconda della gravità della colpa del danneggiato

Insubordinazione dell'accompagnato: che fare?

E' necessario e sufficiente richiamare pubblicamente l'accompagnato.

Trib. di Trento , 06/12/49: «L'istruttore ha l'obbligo di ammonire e richiamare coloro che si comportano imprudentemente ma tale potere non va oltre il mero e reiterato richiamo verbale»

In questo caso gli istruttori CAI furono assolti per la morte di un allievo proprio in quanto avendolo richiamato ripetutamente, questo aveva proceduto per conto suo. Essi, secondo il Giudice *«avevano posto in essere quanto era loro consentito di fare»*

RESPONSABILITÀ PENALE

La responsabilità penale sorge con il compimento di un reato.

Il reato si definisce come:

- 1) un fatto umano offensivo
- 2) antigiuridico
- 3) colpevole

1) FATTO UMANO OFFENSIVO

Condotta → azione o omissione.

+

nesso di causalità → si può dire che quella determinata condotta ha **reso possibile** (ha causato appunto) quel determinato evento.

NO nesso di causalità = NO responsabilità

Nessuna responsabilità se l'evento è dipeso non dalla condotta in esame, ma da un altro fattore:

- Caso fortuito → evento imprevisto e imprevedibile che si inserisce all'improvviso nell'azione del soggetto e non può ricondursi alla condotta dell'agente.
- Forza maggiore → particolare impedimento, una forza irresistibile rispetto all'uomo e che derivi da causa a lui non imputabile.

2) ANTIGIURIDICITÀ

Assenza di cause di giustificazione → in alcuni casi la legge ritiene che il compimento di un fatto di reato possa essere scusato perché posto in essere per difendere interessi meritevoli di tutela.

Art. 54 c.p. afferma che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

È il caso dell'alpinista in cordata che, in grave difficoltà e vedendo irrimediabilmente minacciata la sua vita, taglia la corda per sopravvivere lasciando cadere il compagno.

3) COLPEVOLEZZA

Quanto il fatto umano e antigiuridico è posto in essere da un soggetto imputabile (capace d'intendere e di volere) con **dolo** o **colpa**.

DOLO → il soggetto agisce con l'**intenzione** di cagionare quel determinato evento: l'agente si rappresenta e vuole il reato.

COLPA → il soggetto non vuole il compimento del reato, ma ciò nonostante lo realizza per la **violazione di regole cautelari** dettate dai canoni di diligenza, perizia, prudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di norme contenute in leggi, regolamenti, ordini e discipline (colpa specifica).

Concetto fondamentale per valutare la correttezza di un comportamento è la **PREVEDIBILITÀ** dell'evento o del pericolo: più l'evento dannoso poteva dirsi prevedibile (quindi evitabile) più il soggetto deve adottare misure di sicurezza.



PRECAUZIONI

Tutte le precauzioni necessarie per prevenire ed evitare incidenti o anche pericoli.

Linee guida e regolamenti CAI per le varie discipline e le varie qualifiche.

→ considerare molti fattori tra cui: tempo e luogo dell'escursione, grado di preparazione dei partecipanti, numero di partecipanti, idoneità dell'equipaggiamento e capacità di utilizzo.

Es. escursione in primavera si trova «inaspettatamente» del ghiaccio su un versante in ombra.

RACCOMANDAZIONI

NO “scheletriche”, ma devono dare:

- precisa consapevolezza dei pericoli e dei rischi che si incontrano.
- precisa rappresentazione dell'evento da evitare.

Es. Se nel corso dell'escursione c'è un bivio che porta ad un luogo pericoloso, gli accompagnatori devono avvisare della presenza di tale bivio, della sua pericolosità, delle conseguenze che possono derivare dal non seguire le indicazioni fornite e nel non rimanere nel gruppo, inoltre, un accompagnatore dovrebbe porsi in corrispondenza del bivio per assicurarsi che nessuno sbaglia strada.

Cass. pen. sez. IV, 27/11/2002 n. 13323

Attesa la «posizione di garanzia» di cui deve ritenersi investito il soggetto che assuma il compito di guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti, correttamente viene affermata la penale responsabilità del medesimo soggetto a titolo di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista il quale, sia pur contravvenendo al generico preventivo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata previamente segnalata

1) Omicidio (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.)

Art 589 c.p.: “*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [...]*”.

Art. 590 c.p. “*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 [...]*”.

2) Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)

“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.

Art. 17 Regolamento Associazione Guide Alpine Italiane *“la guida non deve abbandonare i propri clienti se non per necessità di soccorso verso altri alpinisti in pericolo e a condizione di non compromettere la sicurezza dei propri clienti”*.

3) Abbandono di persone minori o incapaci (art 591 c.p.)

“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [...]”.

Solo per coloro che hanno la custodia o devono aver cura di minori o incapaci (= alpinista inesperto).

4) Inondazione, frana o valanga (art. 426 c.p.)

“Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni”.

5) Incendio boschivo (art. 423-bis c.p.)

“Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente”.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



A breve sarà pubblicato l'articolo sulla pagina Facebook di Studio Legale Fabris e sul nostro sito: seguiteci!

<https://it-it.facebook.com/studiolegalefabris/>

<https://www.studiolegalefabris.it/>

Studio Legale
Fabris

Studio Legale
Fabris